

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA DER
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

16 febbraio 2010

7

16. Februar 2010

56553

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DELIBERAZIONE

del 25 novembre 2009, n. 1110/2009

Individuazione dei criteri e delle modalità per la cancellazione temporanea e definitiva degli esperti verificatori abilitati, che non adempiono agli obblighi a loro carico, dall'apposito elenco provinciale esperti verificatori (art. 2 Legge Provinciale 9 febbraio 2007 n. 3)

Il Direttore dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro relaziona quanto segue:

visto l'art. 2 della Legge provinciale 9 febbraio 2007 n.3 che disciplina una nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti ed apparecchi, e a tal fine prevede l'istituzione di un apposito Elenco provinciale degli esperti verificatori, elenco recentemente costituito presso l'Azienda, ufficializzato ed operativo a far data dal 1 settembre 2009;

visto il comma 2 dell'articolo sopra citato, che indica la necessità di individuare le "disposizioni circa la cancellazione temporanea e, nei casi più gravi, definitiva degli esperti verificatori che non adempiono gli obblighi a loro carico o che comunque non svolgono correttamente i propri compiti";

visto il Regolamento di attuazione "Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza" emanato con Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2007 n. 25-105 Leg., il quale:

- all'art. 2 attribuisce alle competenti strutture dell'Azienda la tenuta dell'elenco degli esperti verificatori comprese le attività relative all'iscrizione ed alla cancellazione degli iscritti;
- all'art. 11 comma 3 prevede che "in caso di accertamento di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 o di non regolarità di verifiche di esperti verificatori, l'Azienda dispone (...) la cancellazione temporanea o, nei casi più gravi o ripetuti, definitiva dall'Elenco provinciale degli esperti verificatori;

visto la delibera del Direttore generale n. 1050 di data 13/8/2008 con la quale è stata nominata apposita Commissione per la tenuta dell'Elenco provinciale degli esperti verificatori con l'incarico dei compiti inerenti l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco;

preso atto delle proposte della Commissione sopra citata, che ha ripreso le indicazioni approvate dal gruppo di lavoro regionale incaricato di proporre una bozza del decreto previsto dal comma 14 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 in materia di organismi abilitati alle verifiche periodiche di attrezzature sul territorio nazionale, proposta che indica nelle seguenti modalità la cancellazione temporanea e definitiva degli iscritti:

- la cancellazione temporanea per 2 mesi dell'esperto verificatore dall'elenco in caso di inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa provinciale;
- la cancellazione temporanea per 6 mesi dell'esperto verificatore dall'elenco in caso di ripetuta inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa provinciale;
- la cancellazione temporanea per 6 mesi dell'esperto verificatore dall'elenco in caso di inosservanza delle disposizioni che concernono le verifiche o degli indirizzi tecnici per esse stabiliti o di non regolarità di verifiche previsti dalla normativa provinciale;
- la cancellazione definitiva dell'esperto verificatore dall'elenco alla terza cancellazione temporanea di 6 mesi;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

preso atto della relazione illustrata dal Direttore dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente e condivise dal Direttore competente;

delibera

1. di approvare la seguenti modalità per la cancellazione temporanea e definitiva degli esperti verificatori che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 9 e dall'art. 11 comma 3 del Regolamento di attuazione "Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza" emanato con Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2007 n. 25-105 Leg.:
 - la cancellazione temporanea per 2 mesi dell'esperto verificatore dall'elenco in caso di inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa provinciale sopra citata;
 - la cancellazione temporanea per 6 mesi dell'esperto verificatore dall'elenco in caso di ripetuta inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa provinciale sopra citata;
 - la cancellazione temporanea per 6 mesi dell'esperto verificatore dall'elenco in caso di inosservanza delle disposizioni che concernono le verifiche o degli indirizzi tecnici per esse stabiliti o di non regolarità di verifiche previsti dalla normativa provinciale sopra citata;
 - la cancellazione definitiva dell'esperto verificatore dall'elenco alla terza cancellazione temporanea di 6 mesi;
2. di stabilire che sarà l'apposita Commissione per la tenuta dell'Elenco provinciale degli esperti verificatori, nominata con delibera del Direttore generale n. 1050 di data 13 agosto 2008, a raccogliere segnalazioni e informazioni inerenti eventuali inadempienze degli esperti verificatori ed a valutarne entità e gravità con l'eventuale comminazione dei provvedimenti di cancellazione temporanei e definitivi;
3. di incaricare, come già previsto nella delibera sopra citata, il Direttore del Nucleo Operativo Impianti e Cantieri nonché Presidente della Commissione, o in caso di assenza il suo sostituto, alla firma degli atti e delle comunicazioni relative la cancellazione temporanea e definitiva dall'elenco;
4. di prevedere che la presente delibera, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento sopra citato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Inserita da: Direzione Igiene Nucleo Affari Generali / Corelli Ivan Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEBIASI FRANCO**

**IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
TONIOLATTI ARMANDO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art. 20, comma 2 che soddisfa il requisito della forma